

COMUNE DI MEDOLAGO

FASE 2: dal 4 al 17 maggio 2020

DPCM del 26 aprile 2020

ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 537 DEL 30 APRILE 2020

ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 539 DEL 3 MAGGIO 2020

Le disposizioni in sintesi:



Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, **utilizzando la mascherina o**, in subordine, **qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca**, contestualmente ad una puntuale **disinfezione delle mani**. In ogni attività sociale esterna **deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.



Consentiti gli **spostamenti** motivati da comprovate **esigenze lavorative, situazioni di necessità**, per **motivi di salute** o per incontrare i propri **congiunti** (i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)). In questo caso deve comunque essere rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e devono essere usate protezioni delle vie respiratorie (mascherine o simili). Divieto di spostarsi in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.



Consentito il **rientro** al proprio domicilio, **abitazione** o residenza.



Divieto di uscire di casa e obbligo di limitare al massimo tutti i contatti sociali per chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (**maggiore di 37,5° C**). Queste persone devono contattare il proprio medico curante.



Divieto di uscire di casa chi è in **quarantena** o è risultato **positivo al virus**.



Vietata ogni forma di **assembramento di persone in luoghi pubblici e privati**.



Consentito l'accesso a **parchi, ville e giardini pubblici**, ma con divieto di assembramento e rispetto della distanza di un metro.

IN RELAZIONE AL FATTO CHE IL DPCM PREVEDE LA CHIUSURA DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE PER I BAMBINI IL COMUNE DI MEDOLAGO HA STABILITO CHE I PARCHI ED I GIARDINI PUBBLICI DEVONO RIMANERE CHIUSI



Vietato lo svolgimento di **attività ludica o ricreativa all'aperto**.




Consentito svolgere **all'aperto individualmente** (con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti) **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.


Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.


Per coloro che svolgono **attività motoria intensa** non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.



Sospensione di **eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, fatte salvo le sedute di allenamento di atleti riconosciuti d'interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni. Restano chiusi gli impianti sciistici.

 Sospensione di **manifestazioni organizzate**, di **eventi** e di **spettacoli** di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comprese le feste nelle abitazioni private).


 Sospese attività di **cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche** e locali assimilati.


 Sospese **cerimonie civili e religiose**. Consentite le **cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto indossando protezioni delle vie respiratorie e tenendo la distanza di un metro.

 Chiusura al pubblico delle **biblioteche** e di tutti i **luoghi della cultura**.

 Sospese le **attività didattiche** di ogni ordine e grado e dei **servizi educativi per l'infanzia**.

 * Sospese le **attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

 Consentite attività sia d'**asporto** che di **domicilio** per **bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie**. E' necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Obbligo per chi effettua consegne a domicilio l'uso di guanti e mascherina. Per l'attività di asporto: divieto di consumare i prodotti all'interno del locale, divieto di sostare nelle immediate vicinanze dello stesso e obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro.

 Chiusura degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** all'interno di stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

 * Restano chiuse le attività di **parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona**.

- § Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico** di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



Consentiti i **mercati** per il solo settore merceologico **alimentare**.

NEL COMUNE DI MEDOLAGO LA RIAPERTURA DEL MERCATO, PER IL SOLO SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE, AVVERRÀ IL GIORNO LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 AL FINE DI CONSENTIRE L'ADOZIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 537 DEL 30 APRILE 2020.

SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DA REGIONE LOMBARDIA SI EVIDENZIA L'OBBLIGO DI RISPETTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI:

- **NEL MERCATO POTRANNO ACCEDERE AL MASSIMO UN NUMERO DI PERSONE pari al doppio dei numeri dei posteggi (es. 3 postazioni= 6 persone);**
- **IL MERCATO VERRÀ DELIMITATO NEL PERIMETRO ESTERNO E L'ACCESSO DOVRÀ AVVENIRE DA UN UNICO VARCO;**
- **L'ACCESSO AL MERCATO È CONSENTITO AD UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE (fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani);**
- **IN CORRISPONDENZA DEL VARCO DI ACCESSO VERRÀ MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA CON L'EVENTUALE SUPPORTO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE; L'ACCESSO VERRÀ INTERDETTO SE LA TEMPERATURA CORPOREA DOVESSE RISULTARE UGUALE O SUPERIORE A 37,5 °C (IN TAL CASO IL CITTADINO DOVRÀ TORNARE A CASA E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO);**

- **DOVRA' ESSERE MANTENUTO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO ED IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI.**



Sospese le **attività commerciali al dettaglio**, nell'ambito nei negozi di vicinato, della media e grande distribuzione e dei centri commerciali, ad eccezione di:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di piante, fiori, semi e fertilizzanti

L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, **è consentito ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;



Sono sospese le **sagre** e le attività di **vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti**.



è consentita la prosecuzione dell'attività per gli **alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero** (codice ATECO 55.90.20);



è consentita l'attività da parte degli esercizi di **toelettatura degli animali di compagnia**, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale – toelettatura - ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;



Dal 4 maggio 2020 possono riprendere le **attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare** e il **commercio all'ingrosso funzionale a questi settori**. Queste attività, già dal 27 aprile 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (Allegato 3 del DPCM).



È consentito nell'ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla **seconda casa** o presso **camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o 5 da competizione**, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di

sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.



È consentita la pratica della **pesca sportiva ed amatoriale** esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale



È consentita l'attività di **allenamento e di addestramento di cani e cavalli** in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In caso di necessità vi ricordiamo i seguenti numeri:

- Numero Verde ATS Bergamo: 800.44.77.22 (dalle 9.00 alle 18.00)

- Numero Verde Regione Lombardia: 800.89.45.45

- Numero nazionale di pubblica utilità: 1500

Si raccomanda di chiamare il 112 solo per urgenze effettive.